

C O N T R A T T O D I S E R V I Z I O

TRIENNIO 2021 - 2023

Con il presente contratto:

AUTOMOBILE CLUB CUNEO, con sede in Cuneo, Piazza Europa n. 5, partita IVA 00163030042, in persona del suo Presidente pro-tempore, dr. Francesco Revelli nato a Perveragno (CN) il 08/10/1941, Cod.Fiscale RVL FNC 41R08 G526D (di seguito, per brevità, denominato “ AC Cuneo” o “affidante”), che sottoscrive il presente atto in forza della delibera del Consiglio Direttivo adottata in data 29 ottobre 2020;

e

A.C.CUNEO SERVIZI SRL con unico socio, società in *house* dell’Automobile Club Cuneo, con sede in Cuneo, Via Piave n. 1, partita IVA 02567930041, iscritta nel Registro imprese C.C.I.A.A. di Cuneo al n° 0217141, in persona del suo Presidente, Avv. Ernesto Algranati nato a Cuneo il 17/12/1936, Cod.Fiscale LGR RST 36T17 D205C (di seguito, per brevità, denominato “A.C. Servizi” o “affidataria” e, insieme ad AC Cuneo, denominato le “Parti”);

P R E M E S S O C H E

- 1) l’AC Cuneo, anche al fine di realizzare in concreto la propria finalità istituzionale di rappresentanza e tutela degli interessi generali dell’automobilismo, ha costituito il 26 marzo 1997 la società “A.C. Cuneo Servizi Srl “, interamente partecipata dallo stesso AC Cuneo;
- 2) che con atto rogito notaio Aldo Saroldi di Cuneo, repertorio n° 124093 del 12 dicembre 2013, si è proceduto alla modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo sia alla vigente normativa, risalendo lo stesso a data anteriore alla riforma societaria introdotta con D.Lgs 17 gennaio 2006, n°6, sia alla disciplina specifica dettata per le cosiddette società “*in-house providing*”, delle società cioè il cui capitale è interamente pubblico, sulle quali gli Enti Pubblici, titolari del capitale esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e realizzano la parte più importante della loro attività per gli Enti Pubblici che le controllano;

- 3) Che con atto rogito notaio Paolo Marengo di Cuneo, repertorio n° 28152 del 24 ottobre 2017, si è proceduto all'adozione di un nuovo Statuto sociale per il recepimento della disciplina prevista dal D.Lgs. n° 175 del 19 agosto 2016, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e successivo D.Lgs. n° 100 del 16 giugno 2017, recante disposizioni integrative e correttive al predetto D.Lgs. 175/2016;
- 4) Che con atto rogito notaio Paolo Marengo di Cuneo, repertorio n° 29126 del 25 luglio 2018, ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (art. 192 del D.lgs. n. 50/2016), si è proceduto all'adozione di un nuovo Statuto sociale al fine di modificare l'oggetto sociale come da indicazioni pervenute dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 5) Che in data 12 settembre 2018 si è ottenuta l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- 6) che l'AC. Cuneo ha adottato con delibera del Consiglio direttivo dell'Ente il “Regolamento di *governance* delle società partecipate dall'Automobile Club Cuneo”;
- 7) che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento in *house*, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in *house*, la necessità che l'Ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario che oltre l'80% del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti da esso affidati dall'ente pubblico affidante;
- 8) ritenuto che tutte le suddette condizioni ricorrano per A.C. Cuneo Servizi Srl;

9) accertata la professionalità consolidata della società, nonché l'esperienza maturata nel settore *automotive*;

10) che nell'oggetto sociale di A.C. Servizi è previsto che la società svolga i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. – Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti, ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

1) l'AUTOPRODUZIONE DI BENI E/O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Cuneo o degli altri Enti Pubblici Soci, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi, ed in tale ambito potrà svolgere:

- servizi di supporto alle attività istituzionali, comunicazionali, gestionali, amministrative e tecniche dell'Automobile Club Cuneo o degli Enti Pubblici Soci, anche in quei settori di attività le cui licenze e/o autorizzazioni, concessioni, decreti autorizzativi siano rilasciati in capo all'Automobile Club Cuneo o agli Enti Pubblici Soci e rientrino nel campo delle attività istituzionali degli stessi;

- servizi di supporto alle attività dell'Automobile Club relative ai seguenti settori specifici: Assistenza Automobilistica, Soci-Sport e Turismo ACI, Tasse automobilistiche;

2) la PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ed in tale ambito può svolgere le seguenti attività:

- l'acquisizione e l'incremento di nuovi associati per conto dell'ACI curando l'attività di assistenza anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club Cuneo o degli altri Automobile Club Soci a favore dei Soci ACI e dell'utenza in genere, con il relativo espletamento delle pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie, e delle attività connesse alla riscossione ed assistenza al contribuente in merito alla tassa di proprietà e di circolazione dei mezzi di trasporto;
- la promozione dell'attività sportiva dell'Automobile Club d'Italia;
- la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed internazionale, fornendo l'assistenza necessaria;
- la formazione nel campo dell'educazione e sicurezza stradale, formazione nei confronti dei conducenti di veicoli a motore, nel rispetto della normativa di settore vigente, in aderenza ai progetti istituzionali nazionali della Federazione ACI.

La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi della normativa in tema di contratti pubblici ad essa applicabile. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali della raccolta del risparmio tra il pubblico ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura legislazione. Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci e dalla legislazione vigente e futura. La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Cuneo, e dagli eventuali altri soci pubblici. La società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

La società inoltre può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa, vigente e futura, applicabile alle società pubbliche, e purché preventivamente approvato dall'Ente o dagli Enti pubblici soci, secondo gli indirizzi dell'assemblea. In conformità alle disposizioni in materia di appalti "in house", oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere realizzato per lo svolgimento ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. L'Organo di Controllo, attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla società, nell'anno precedente, per i servizi e attività svolti per conto dei soci pubblici;

- 11) che l'AC. Cuneo è autorizzato all'utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento Interno della Federazione ACI e dell'art. 5 comma 1 del Regolamento d'uso del Marchio ACI, di cui l'A.C. Servizi dichiara di essere a conoscenza e di averne preso visione;
- 12) data la complessità della prestazione richiesta, rilevata l'esigenza che la società operi strumentalmente alle finalità istituzionali dell'A.C. Cuneo, tenuto conto della consolidata esperienza acquisita dall'A.C. Servizi nel pluriennale rapporto di collaborazione intrattenuto con l'AC Cuneo e degli incarichi ricevuti, giusta delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione, considerato l'interesse dell'AC Cuneo di adeguare prontamente le modalità ed i contenuti delle prestazioni rese al mutevole andamento del mondo dei servizi, l'AC Cuneo intende continuare ad affidare l'esecuzione e l'espletamento delle attività disciplinate con il presente atto ad A.C. Servizi, soggetto direttamente controllato e indirizzato dallo stesso Ente e in grado di continuare a fornire un apporto particolarmente utile, qualificato e specializzato;

- 13) visto il vigente contratto di servizio sottoscritto tra le Parti, scadente al 31 dicembre 2020, giusta delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo;
- 14) vista la delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo del 29 ottobre 2020, con la quale si è autorizzata la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio con A.C. Cuneo Servizi Srl, per mezzo del quale si è proceduto ad aggiornare il testo nel rispetto del quadro normativo vigente in tema di società in house;
- 15) ravvisata, quindi, la necessità di regolare, mediante apposito nuovo Contratto di servizio, i rapporti tra AC Cuneo e A.C. Servizi, in relazione ai servizi da affidare, precisandone il contenuto, i limiti e le condizioni tecniche ed economiche:

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

(PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2

(AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. L'A.C. Servizi è società in *house* dell'AC Cuneo, come tale tenuta a contribuire alla "*mission*" dell'AC Cuneo stesso;
2. Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla società in *house* da parte dell'AC Cuneo.
3. AC Cuneo determinerà, così, le linee strategiche e di marketing cui A.C. Servizi sarà tenuta ad attenersi.
4. Ai fini del necessario coordinamento della comunicazione A.C. Servizi concorderà preventivamente con AC Cuneo le azioni di promozione e di comunicazione del proprio marchio o dei propri prodotti e

servizi impegnandosi fin d'ora a rispettare le indicazioni che AC Cuneo eventualmente dovesse comunicare.

5. L'A.C. Servizi si impegna a riprodurre il marchio ACI su qualsiasi supporto utilizzato (corrispondenza, documenti, ogni materiale pubblicitario) rispettando proporzioni, posizionamento ed impostazioni grafiche conformi alle caratteristiche standard.

6. AC Cuneo concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio Automobile Club Cuneo, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. A.C. Servizi non può consentire l'uso dei suddetti marchi da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di AC Cuneo.

7. L'A.C. Servizi si impegna ad usare i marchi ACI e Automobile Club Cuneo, come pure eventuali altri segni distintivi e materiale pubblicitario in genere, in modo da non arrecare pregiudizio all'immagine e al nome di ACI e dell'Automobile Club Cuneo.

8. A.C Servizi si impegna, inoltre, a concorrere e a sostenere quelle iniziative che AC Cuneo dovesse indicare, vuoi per studi, ricerche ed acquisizione dati, vuoi per la sperimentazione di prodotti e servizi, vuoi per politiche di marketing comuni.

Art. 3

(OGGETTO)

1. AC Cuneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di "*in house providing*", affida ad A.C. Servizi, che accetta con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, delle attività e/o servizi sotto individuati.

2. Le parti riconoscono che tutte le attività e/o servizi che formano parte del presente accordo sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'AC Cuneo e strumentali allo svolgimento delle sue funzioni.

3. Al fine di consentire la migliore efficacia al compimento del predetto affidamento, AC Cuneo conferisce ad A.C Servizi il mandato di porre in essere gli atti giuridici necessari alla realizzazione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto.

4. Resta inteso che A.C. Servizi agisce unicamente nel proprio nome e sotto la propria responsabilità.

5. In questo ambito AC Cuneo affida ad A.C. Servizi lo svolgimento delle seguenti attività e/o servizi:

- a) Servizio di supporto all'ufficio Assistenza automobilistica;
- b) attività di supporto ufficio soci/sportivo e Tasse automobilistiche;
- c) servizio gestione ufficio stampa e comunicazione;
- d) servizio adempimenti contabili a supporto e potenziamento degli Uffici Amministrativi, eventualmente espletato anche mediante imputazione dati nei programmi informatici gestionali e assistenza della Segreteria e Affari Generali dell'Ente;
- e) ogni altra attività comunque connessa a quelle precedenti che AC Cuneo potrà richiedere, previo congruo preavviso e con determinazione degli specifici compensi, in qualsiasi momento nel periodo di vigenza del presente accordo.

A.C. Servizi potrà sottoporre ad AC Cuneo ogni proposta di nuove iniziative che possano essere necessarie od utili ad ampliare e migliorare il servizio nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ente.

Con appositi atti scritti, integrativi della presente convenzione, saranno stabiliti i termini e le condizioni per la realizzazione delle nuove attività.

6. Nell'ambito del presente rapporto contrattuale, A.C. Servizi non potrà, in ogni caso, esercitare attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle qui previste o successivamente autorizzate.

7. Nessun eventuale accordo verbale che importi aggiunte o modifiche di qualsiasi specie e natura al contenuto di questo atto potrà avere efficacia ed essere fatto valere se non sarà formalizzato per atto scritto tra le parti.

Art. 4

(DURATA DELLA CONVENZIONE – RECESSO ANTICIPATO – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO – RINNOVO)

1. La presente convenzione ha durata di tre anni a partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2023.
2. Alla data di scadenza la Convenzione potrà essere espressamente rinnovata, sulla base di patti e condizioni da concordare su richiesta di una delle Parti a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, da inviare tre mesi prima della scadenza stessa, previa autorizzazione dei competenti Organi dell'AC Cuneo, a condizione che permangano i presupposti formali, sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.
3. E' facoltà di AC Cuneo recedere anticipatamente dal presente contratto:
 - a) in caso di modifiche in materia di affidamenti *in house* di funzioni e servizi strumentali che non consentano la prosecuzione del contratto di servizio;
 - b) in presenza di significativi processi di riorganizzazione delle modalità di gestione delle funzioni e servizi affidati da parte dell'AC Cuneo;
 - c) in caso di eventuali azioni di razionalizzazione di cui al T.U. in materia di società a partecipazione pubblica di cui in premessa;
 - d) per altri motivi specifici, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dandone il preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi ad A.C. Servizi in forma scritta. In tal caso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimento del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.
4. In caso di inadempimento di A.C. Servizi anche ad uno solo degli obblighi assunti con la presente convenzione purché lo stesso si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da AC Cuneo per porre fine all'inadempimento, AC Cuneo ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
5. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 5

(CESSIONE DEL CONTRATTO)

1. Le parti di comune accordo escludono la cessione a terzi del presente accordo.
2. A.C. Servizi si impegna ad espletare i predetti servizi unicamente con la propria organizzazione, garantendone ad AC Cuneo l' idoneità agli scopi prefissati per tutto il tempo di validità del presente contratto e si impegna ad adeguare con tempestività le proprie strutture alle mutate esigenze dell'Ente affidante.

Art. 6

(OBBLIGHI DI A.C. CUNEO SERVIZI SRL)

1. L' A.C. Servizi si impegna a rispettare la normativa relativa alle procedure contrattuali previste dal D.lgs. 50/2016, e dai Regolamenti, in essere e futuri, adottati dalla società in materia di gestione delle spese economiche, gestione degli acquisti e per il reclutamento del personale e affidamento degli incarichi.
2. A.C. Servizi assicurerà ad AC Cuneo l' esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, tenendo a proprio integrale carico ogni relativo rischio ed esonerando espressamente AC Cuneo da ogni responsabilità nei confronti del personale, dei fornitori, dell'Amministrazione finanziaria e dei terzi in genere.
3. La società sarà, altresì, responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all' AC Cuneo.
4. La natura giuridica del rapporto di lavoro del personale dipendente della società è privatistica. A.C. Servizi è tenuta alla tutela morale e materiale del proprio personale dipendente, e a tal fine la stessa dovrà, a proprio totale ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità, provvedere ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza del personale dipendente e di sicurezza sui luoghi lavoro.

5. Tenuto conto del fondamentale interesse dell'AC Cuneo al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste dal presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la qualità dei servizi affidati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata del presente contratto, con un preavviso di 90 giorni che dovrà essere formalizzato a mezzo lettera raccomandata o PEC.

6. Sono comunque a carico di A.C. Servizi tutti gli obblighi di carattere amministrativo, fiscale, contributivo e contrattuale inerenti alle attività svolte.

7. I servizi di supporto alle attività dell'AC Cuneo dovranno essere prestati all'interno degli orari di sportello e di ufficio dell'affidante, fatte salve eventuali azioni esterne di promozione dei prodotti ACI e marketing associativo.

8. In ogni caso, A.C. Servizi s'impegna ad espletare le attività e i servizi affidati, seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'AC Cuneo ed uniformandosi agli standard qualitativi e ai procedimenti operativi dell'AC Cuneo, garantendo elevati livelli qualità nello svolgimento delle proprie attività.

9. A.C. Servizi attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e, come detto in precedenza, con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza. A.C. Servizi dovrà prestare particolare attenzione alla formazione del proprio personale dipendente, per mantenere quei livelli di professionalità di cui ai punti precedenti.

10. Salvo espressa autorizzazione in contrario, A.C. Servizi non potrà affidare a terzi l'esecuzione in subappalto delle prestazioni ad essa facenti carico e si impegna a coordinare e controllare l'espletamento dei predetti servizi unicamente attraverso la propria organizzazione ed impegnandosi ad adeguare con tempestività le proprie strutture alle mutate esigenze dell'AC Cuneo.

11. E' tuttavia consentito ad A.C. Servizi ricorrere, nel rispetto delle norme vigenti e, comunque, in ambiti territoriali e per oggetti circoscritti, all'ausilio di imprese alle quali potrà demandare

in parte l'esecuzione dei servizi di cui al presente accordo, ferma restando, in ogni caso, la preventiva comunicazione ad AC Cuneo dei relativi contenuti contrattuali nonché la piena ed esclusiva responsabilità di quest'ultima per tutti i rischi e gli oneri connessi all'instaurazione dei predetti rapporti.

Art. 7

(DISCIPLINARE OPERATIVO TECNICO, GESTIONALE ED ECONOMICO)

- 1.** Il dettaglio delle funzioni del presente contratto di servizio è riportato annualmente in apposito disciplinare operativo di contenuto tecnico, gestionale ed economico, ove sono indicati i compensi annuali per i singoli servizi affidati.
- 2.** La remunerazione per i servizi resi ad A.C. Servizi verrà stimata su base annuale in funzione del budget.
- 3.** Il disciplinare operativo annuale dovrà essere preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo, tenendo conto del progetto di budget annuale proposto all'affidataria e approvato dallo stesso Consiglio Direttivo dell'AC Cuneo. La sottoscrizione successiva avverrà da parte del Legale rappresentante dell'AC Cuneo e di A.C. Servizi.
- 4.** In ogni caso il disciplinare operativo non potrà modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio. In caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni contenute disciplinare operativo con esso confliggenti.

Art. 8

(SVOLGIMENTO ATTIVITA')

- 1.** L'A.C. Servizi svolgerà la propria attività nei locali ad essa forniti dell'AC Cuneo in comodato d'uso a titolo gratuito, siti in Cuneo Via Piave 1 dove la società ha la propria sede legale, Piazza Europa 5 e nelle sedi periferiche dell'AC Cuneo per quanto concerne le attività di supporto.

2. La disponibilità di detti locali sarà imprescindibilmente condizionata alla permanenza del rapporto costituito col presente contratto e la società non potrà autonomamente trasferire altrove la gestione delle attività ad essa affidate con il presente contratto.
3. AC Servizi si impegna a custodire detti locali con la diligenza del buon padre di famiglia.
4. Le parti espressamente convengono che le spese generali di esercizio relative ai locali di Via Piave 1 (illuminazione, riscaldamento, spese condominiali, pulizie, etc.), siano a carico dell'affidataria in proporzione della superficie occupata.
5. L'AC Cuneo provvederà, annualmente, a rendicontare ad AC Servizi le relative spese di competenza.

Art. 9

(DOTAZIONE INFORMATICA)

1. L'AC Cuneo si fa carico dell'acquisto e della tenuta a disposizione di *personal computer*, stampanti, programmi applicativi ed accessori i quali vengono concessi in comodato d'uso a titolo gratuito.
2. L'A.C. Servizi si impegna a conservare le attrezzature e i programmi forniti dall'A.C. Cuneo secondo la normale diligenza del buon padre di famiglia e si impegna a restituirli a semplice richiesta e ad agevolarne, nel caso, il ritiro.
3. L'A.C. Servizi si impegna altresì a non trarre copia dei programmi né dati archiviati nei computer riconoscendo essere gli stessi di proprietà esclusiva e riservata dell'AC Cuneo.
4. A.C. Servizi, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver già preso visione del Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici e telefonici (fissi e mobili), adottato dall'Ente con Delibera del Consiglio Direttivo del 29 ottobre 2015 e di garantirne la piena osservanza da parte del proprio personale dipendente.

Art. 10

(OBBLIGHI PER AUTOMOBILE CLUB CUNEO)

1. Per tutta la durata del contratto l'affidante si impegna a mettere a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze – il proprio *know how* – in campo operativo, informatico, di organizzazione gestionale, contabile, finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite, etc.; la società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.
2. L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente – una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e il buon andamento delle attività e s'impegna ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza e assistenza amministrativo-contabile, commerciale, tecnica e di aggiornamento professionale.

ART. 11

(SISTEMA DEI CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE)

1. Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la società predispose un budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo, per mezzo del quale si formulano previsioni sui ricavi e sui costi di tutte le attività della società, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base del dato storico.
2. Il budget deve contenere la previsione del risultato economico, rappresentato secondo lo schema del di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile.
3. Con cadenza, annuale, contestualmente al bilancio di esercizio, l'affidataria sottopone al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo, una relazione annuale sul governo societario in cui si renda conto anche degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che, ai sensi di legge.

4. L'Organo amministrativo della società dovrà, entro luglio di ciascun anno, inviare all'Automobile Club Cuneo una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al semestre precedente.

ART. 12

(MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO)

1. AC Cuneo, ente pubblico non economico, detiene la totalitaria partecipazione del capitale sociale di A.C. Servizi e si impegna a conservarla per la durata del contratto. A.C. Servizi svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'AC Cuneo, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in cui questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita, rientranti nelle finalità istituzionali dell'AC Cuneo.

2. AC Cuneo esercita su A.C. Servizi un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi attraverso:

- a) la preventiva approvazione dei documenti di programmazione economica e le decisioni in merito;
- b) la preventiva approvazione delle decisioni in merito all'alienazione di immobili;
- c) all'acquisto e/o vendita di beni mobili registrati [per valori superiori ad euro 15.000,00 (quindicimila/00)];
- c) la preventiva approvazione degli atti relativi all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società;
- d) la preventiva approvazione alla modifica dello Statuto societario e all'aumento o alla diminuzione del capitale sociale;
- e) alla preventiva approvazione in merito alla nomina di Dirigenti;

f) la preventiva approvazione di operazioni e contratti di qualsiasi natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00);

g) la preventiva approvazione in merito al conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge), atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione;

h) la preventiva approvazione in merito alla pianta organica o alle sue variazioni (selezioni pubbliche di personale, assunzioni e licenziamenti);

i) analisi e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

l) verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali;

m) preventiva approvazione delle deliberazioni societarie relative agli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione ed organigramma societario;

3. AC Cuneo avrà il diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi della stessa società, ciò al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

4. AC Cuneo, per il tramite dei propri Uffici e/o Organi di controllo hanno il diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

5. L'Organo amministrativo di A.C. Servizi dovrà contestualmente alla comunicazione ai Soci, trasmettere per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno delle decisioni da adottare, agli organi gestionali, agli organi di indirizzo politico- amministrativo ed all'Organo di Controllo di AC Cuneo.

6. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvate e sottoscritte, saranno rese disponibili ad AC Cuneo, presso la sede della società, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione.

7. Gli Amministratori e l'Organo di Controllo, ove esista, sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio su ciascun servizio affidato alla società.

8. L'Organo amministrativo della società dovrà fornire ad AC Cuneo:

a) con cadenza annuale (entro il mese di dicembre di ogni anno) il budget avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della Società per l'esercizio successivo.

b) con cadenza annuale, contestualmente al bilancio di esercizio, una relazione sul governo societario in cui si renda conto anche degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che, ai sensi di legge, l'organo amministrativo dovrà predisporre.

c) entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al semestre precedente.

Art. 13

(BUDGET)

1. Il budget declina gli obiettivi e i risultati dell'attività aziendale con riferimento all'esercizio successivo a quello di definizione ed è redatto in coerenza con gli obiettivi e i documenti di pianificazione di AC Cuneo.

2. Il budget è sottoposto all'esame e all'approvazione dell'organo amministrativo della Società ed è inviato, tramite il Direttore dell'AC Cuneo, al Presidente dell'AC Cuneo che ne informa il Consiglio Direttivo.

3. Qualora, in sede di analisi del, emergano criticità, anche alla luce della normativa applicabile e delle finalità istituzionali dell'AC Cuneo, il Presidente dell'AC Cuneo, comunica alla Società le osservazioni, con invito a tenerne conto ai fini dell'adeguamento del budget.
4. Il budget vincola l'azione societaria per quanto attiene agli obiettivi industriali, operativi ed economico-finanziari e costituisce lo strumento attraverso il quale viene fissato l'ammontare massimo e l'articolazione degli investimenti dell'esercizio.
5. Il budget svolge funzione autorizzativa alla spesa nel senso che la società non può sostenere costi eccedenti il budget assegnato.
6. Il budget costituisce il target di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio rispetto agli obiettivi prefissati.
7. L'analisi periodica degli scostamenti consente di individuarne le cause e di promuovere e attuare, con tempestività, eventuali azioni e interventi correttivi. In tale ottica, A.C. Servizi elabora, con cadenza almeno quadrimestrale, il consuntivo di gestione, finanziario e degli investimenti.
8. Il consuntivo è corredato dell'analisi degli scostamenti rispetto al budget, dell'illustrazione delle cause che li hanno originati nonché delle azioni correttive individuate e dei relativi tempi di attuazione.
9. I consuntivi di periodo sono sottoposti all'organo amministrativo della Società e da questa inviati al Direttore e al Presidente dell'AC Cuneo che ne informa, in caso di rilevanti scostamenti, il Consiglio Direttivo. Qualora, in sede di esame dei consuntivi di periodo, emergano criticità, il Presidente comunica alla Società le osservazioni formulate dal Consiglio Direttivo, anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi correttivi.

Art. 14

(CORRISPETTIVI)

1. Il pagamento, da parte di AC Cuneo, di quanto dovuto per i servizi resi da A.C. Servizi ai sensi della presente contratto è effettuato entro 120 giorni data fattura, mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato intestato ad A.C. Cuneo Servizi Srl.

2. Il pagamento di cui al comma 1 è effettuato a seguito della verifica di regolarità contribuita mediante acquisizione del DURC online.

Art. 15

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. Secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con determinazione n° 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con delibera n°556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni in denaro da AC Cuneo a A.C. Servizi e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge n° 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. A.C. Servizi è obbligata all'emissione di fattura elettronica nei confronti dell'Ente affidatario attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Art. 16

(IMPOSTE)

1. I corrispettivi pattuiti con la presente convenzione sono soggetti ad IVA, trattandosi di prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese commerciali ai sensi dell'art. 4 del DPR 26 ottobre 1972 n.633.

2. Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR n° 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso.

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico di A.C. Servizi.

Art. 17

(CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA)

1. A.C. Servizi dichiara di essere edotta in ordine alle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e prende atto che AC Cuneo, nella conduzione dei

propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di comportamento nonché nel Codice Etico della federazione ACI.

2. A.C. Servizi si obbliga a rispettare i suddetti codici, a divulgarli all'interno della propria organizzazione e a darne informativa ai propri appaltatori e/o consulenti, durante l'espletamento delle attività affidate da AC Cuneo, e prende atto che la violazione dei principi ivi contenuti sarà considerata grave inadempimento degli obblighi scaturenti dalla Convenzione e determinerà la risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da AC Cuneo. Entrambi i Codici, che A.C. Servizi dichiara di conoscere e aver attentamente letto avendone ricevuta copia, sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzione dell'AC Cuneo www.cuneo.aci.it.

3. A.C. Servizi agisce nel rispetto della normativa prevista in materia di anticorruzione in applicazione del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Ai fini di garantire un elevato grado di trasparenza, AC Cuneo ha previsto sul proprio Sito web (www.cuneo.aci.it), apposita pagina dedicata ad A.C. Servizi.

Art. 18

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), con la sottoscrizione del presente accordo entrambe le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista all'art. 13 del Regolamento stesso in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti nel presente contratto e/o successivamente acquisiti nel corso del rapporto contrattuale; Le Parti attribuiscono quindi alla sottoscrizione del presente accordo il valore di consenso per il trattamento e le comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.

Art. 19

(RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTO DEI DATI)

1. Ai sensi dell'art. 28 del General Data Protection Regulation (GDPR) 679/2016, AC Cuneo provvederà, con addendum al presente contratto, a nominare A.C. Servizi quale Responsabile Esterno al Trattamento dei dati.

Art. 20

(FORO COMPETENTE)

1. I rapporti tra AC Cuneo e A.C. Servizi dovranno essere improntati sempre alla massima reciproca correttezza e collaborazione. Tuttavia, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente contratto, sarà competente il Foro di Cuneo.

Art. 21

(DISPOSIZIONI FINALI e RINVII)

1. La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, con sottoscrizione mediante firma digitale come disciplinato dal D.lgs. n. 82/2005 così come modificato dal successivo D.lgs. n. 79/2016.

2. Ogni modifica e/o integrazione della Convenzione e dei disciplinari annuali operativi di contenuto tecnico, gestionale ed economico dovrà essere concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto.

3. L'invalidità e/o l'inefficacia di una o più clausole della Convenzione non comporta l'invalidità e/o l'inefficacia della Convenzione nel suo complesso.

4. Verificandosi tale ipotesi, le Parti dovranno sostituire la disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che riletta, per quanto possibile, lo spirito e il contenuto della prima.

5. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra in violazione delle presenti disposizioni non costituisce rinuncia ai diritti delle Parti, né del diritto di esigere l'esatto adempimento.

6. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla legislazione vigente e, per quanto applicabile, al Regolamento di *governance* delle società partecipate dall'Automobile Club Cuneo.

Art. 22

(ELEZIONE DI DOMICILIO)

1. Le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

a) **A.C. Cuneo Servizi Srl - Via Piave n° 1 - 12100 Cuneo**

Email: accuneoservizisrl@acicuneo.it **Pec:** a.c.cuneoservizisrl@pec.it

Tel: 0171440042

b) **Automobile Club Cuneo - Piazza Europa n° 5 - 12100 Cuneo**

Email: segreteria@acicuneo.it **Pec:** automobileclubcuneo@pec.aci.it

Tel: 0171440031

2. Tutte le notifiche, le comunicazioni e la corrispondenza relativi al presente contratto od ai servizi che esso disciplina dovrà essere effettuata per iscritto e recapitate a mano, posta, email o PEC agli indirizzi precedentemente riportati.

3. Eventuali variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni. Le comunicazioni e le notifiche s'intendono ricevute nel momento in cui giungono al destinatario.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente in Cuneo il 15 dicembre 2020

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

A.C. CUNEO SERVIZI SRL

IL PRESIDENTE

(Dr. Francesco REVELLI)
Firma apposta digitalmente

IL PRESIDENTE

(Avv. Ernesto ALGRANATI)
Firma apposta digitalmente